

Riapertura dei termini per le sanatorie fiscali 2003 – Nuovi chiarimenti ministeriali

26 Settembre 2003

Si fa seguito ai documenti [Sanatorie fiscali 2003 – Conversione in Legge del D.L. 143/2003 del 4 agosto 2003](#) ed [Sanatorie fiscali 2003 – Bozza dei nuovi modelli di dichiarazione. del 3 settembre 2003](#), per trasmettere la **Circolare ministeriale 25 settembre 2003, n. 51/E**, con la quale l' Agenzia delle Entrate ha fornito recenti chiarimenti sulla riapertura dei termini, disposta dal D.L. 143/2003 (convertito nella legge 212/2003), per aderire alle diverse forme di sanatoria fiscale, introdotte dalla legge 289/2002 (Finanziaria 2003).

In particolare, con riferimento alla sanatoria contabile (art.14, legge 289/2002), l' Agenzia ritiene che la possibilità (introdotta dall' art.1, comma 2-duodecies del citato decreto) di procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili, in caso di attività solo "parzialmente omesse" in precedenza, non possa essere riferita a beni già iscritti in contabilità per un valore inferiore a quello effettivo.

A parere dell' Amministrazione finanziaria, infatti, l' omissione parziale è contabilmente sanabile solo nel caso in cui riguardi merci regolarmente iscritte in bilancio, ma non tenute in considerazione nella valutazione delle rimanenze finali.

Anche a seguito della modifica normativa, l' Agenzia conferma, quindi, che la regolarizzazione contabile è ammessa solo per adeguare quantitativamente le rimanenze dichiarate e non, invece, per consentire una rivalutazione delle stesse.

[4646-Circolare ministeriale 25 settembre 2003, n. 51-E.pdf](#)[Apri](#)